

dossier

XIX Legislatura

7 settembre 2023

Schema di decreto legislativo recante disposizioni per il compiuto adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni al regolamento (UE) 2018/1805 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca

A.G. 70



SERVIZIO STUDI

Ufficio ricerche su questioni istituzionali, giustizia e cultura

TEL. 06 6706-2451 - ✉ studi1@senato.it - [@SR_Studi](https://twitter.com/SR_Studi)

Dossier n. 132



SERVIZIO STUDI

Dipartimento Giustizia

TEL. 06 6760-9148 - ✉ st_giustizia@camera.it - [@CD_giustizia](https://twitter.com/CD_giustizia)

Atti del Governo n. 70

La documentazione dei Servizi e degli Uffici del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. Si declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

SCHEDE DI LETTURA	4
Premessa	5
Il Regolamento (UE) 2018/1805	7
La norma di delega	9
Lo schema di decreto.....	13

SCHEDE DI LETTURA

Premessa

Lo schema in esame, adottato in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 12 della legge di delegazione europea 2021 (vedi *infra*), si compone di 8 articoli. Su di esso le Commissioni competenti nel merito sono chiamate ad esprimere parere **entro il 15 ottobre 2023**. Il provvedimento è volto ad adeguare la normativa processuale italiana alle disposizioni del Regolamento (UE) 2018/1805 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca.

A tal fine lo schema di decreto, fra le altre:

- detta le regole concernenti il riconoscimento, l'esecuzione e la trasmissione dei provvedimenti di sequestro (articolo 2) e di confisca (articolo 3), nel cui ambito vengono designate le autorità nazionali competenti;
- reca modifiche al codice di procedura penale in materia di assenza (articolo 4);
- prevede alcune modifiche ai decreti legislativi n. 137 del 20115 e n. 35 del 2016 di implementazione rispettivamente della [Decisione quadro 2006/783/GAI](#) in materia di confisca e della [Decisione quadro 2003/577/GAI](#), relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio, finalizzate ad uniformare alle nuove disposizioni quelle già contenute nei suddetti decreti (articoli 5 e 6).

Il Regolamento (UE) 2018/1805

Il Regolamento si compone di quarantuno articoli, contenuti in cinque Capi e di due Allegati.

Al Capo I sono descritti l'oggetto, le definizioni e l'ambito di applicazione. Il Capo II tratta la trasmissione, il riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento di congelamento, mentre il Capo III affronta la tematica della trasmissione, del riconoscimento e dell'esecuzione del provvedimento di confisca. Infine, il Capo IV e V definiscono rispettivamente le disposizioni generali e finali.

Il Regolamento stabilisce le norme secondo le quali uno Stato membro riconosce ed esegue nel suo territorio un provvedimento di congelamento o di confisca emesso da un altro Stato membro nel quadro di un procedimento penale. Inoltre, il Regolamento definisce cosa si intende per provvedimento di confisca, di congelamento, bene, provento, beni strumentali, Stato di emissione, Stato di esecuzione, autorità di emissione e autorità di esecuzione. Infine, vengono elencate le figure di reato e vengono definiti i principi secondo i quali i provvedimenti di congelamento e di confisca non possono essere rifiutati in base al requisito della **doppia incriminabilità** (articoli da 1 a 3).

Dal punto di vista procedurale, i provvedimenti di congelamento e di confisca vengono trasmessi dall'**autorità di emissione** – attraverso un certificato *standard* di congelamento o di confisca (articoli 4 e 14) – all'**autorità di esecuzione** ovvero ad una o più **autorità centrali** designate dallo Stato di esecuzione del provvedimento quali responsabili della trasmissione e della ricezione amministrativa dei certificati di congelamento e di confisca, ai sensi dell'articolo 24, par. 2. Tali certificati contengono, tra l'altro, le istruzioni relative ai beni da congelare o confiscare.

Se non sussistono ragioni di rifiuto, le autorità competenti procedono all'esecuzione dei provvedimenti. Gli articoli 8 e 19 prevedono, poi, alcuni **motivi di non riconoscimento e di non esecuzione delle misure di congelamento e confisca**. Più nello specifico, l'autorità di esecuzione può legittimamente rifiutare e non riconoscere il provvedimento:

- qualora l'esecuzione dello stesso sia contraria al principio del *ne bis in idem*;
- se vi sono privilegi o immunità a norma del diritto dello Stato di esecuzione che impediscono il congelamento dei beni interessati o la loro confisca;
- se il certificato di congelamento o di confisca è incompleto o manifestamente inesatto ovvero non è stato adeguatamente compilato;
- se il provvedimento da eseguire si riferisce ad un reato commesso in tutto o in parte al di fuori del territorio dello Stato di emissione e in tutto o in parte nel territorio dello Stato di esecuzione, e la condotta per la quale il provvedimento è stato emesso non costituisce reato secondo il diritto dello Stato di esecuzione;
- in altre situazioni eccezionali qualora sussistano seri motivi per ritenere, sulla base di elementi specifici ed oggettivi, che l'esecuzione del provvedimento

comporti, nelle particolari circostanze del caso, una palese violazione di diritti fondamentali previsti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione, ed in particolare il diritto a un ricorso effettivo, il diritto a un giudice imparziale e i diritti della difesa.

Ad ogni modo, l'esecuzione dei provvedimenti di congelamento e confisca avviene secondo la legge dello Stato di esecuzione (articolo 23), così come la gestione e la destinazione dei beni ablati (articolo 28).

Gli articoli da 35 a 40 recano le disposizioni finali.

Gli **allegati** recano il certificato di congelamento e quello di confisca.

La norma di delega

Lo schema in esame, come ricordato, è stato predisposto in esecuzione della delega contenuta nella legge n. 127 del 2022, **legge di delegazione europea 2021**.

È previsto che gli schemi di decreto legislativo di adeguamento alla normativa regolamentare debbano essere adottati su proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e della economia e delle finanze, e debbano essere preliminarmente sottoposti all'esame delle competenti Commissioni parlamentari per l'espressione del relativo **parere**.

Per quanto riguarda i **termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi** della delega, l'articolo 12 della legge di delegazione europea 2021 dispone che il Governo debba esercitare la delega per l'adeguamento della normativa nazionale a quanto disposto dal Regolamento (UE) 2018/1805 entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa (10 settembre 2022) e quindi entro il **10 settembre 2023**.

Considerato che l'articolo 1, comma 1 della stessa legge di delegazione europea 2021 fa rinvio alle disposizioni previste dagli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea), trova applicazione l'articolo 31, comma 3, della medesima legge del 2012. Esso prevede che qualora il termine fissato per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono il termine per l'esercizio della delega o **successivamente**, il termine per la delega è prorogato di tre mesi. Il **termine finale per l'esercizio della delega legislativa in esame è quindi fissato al 10 dicembre 2023**.

Per quanto riguarda il procedimento per il **parere delle competenti Commissioni parlamentari**, la disposizione segue lo schema procedurale disciplinato in via generale dall'articolo 31, comma 3, della legge 234 del 2012.

Esso prevede che gli schemi di decreto legislativo, una volta acquisiti gli altri pareri previsti dalla legge, siano trasmessi alle Camere per l'espressione del parere e che, decorsi **quaranta giorni dalla data di trasmissione**, i decreti siano emanati anche in mancanza del parere.

Lo schema in esame è stato **trasmesso alle Camere il 10 agosto 2023** e pertanto **il termine per l'espressione dei pareri è fissato per il 15 ottobre 2023**. Come già ricordato, qualora il termine fissato per l'espressione del parere parlamentare scada nei trenta giorni che precedono il termine per l'esercizio della delega o successivamente, il termine per la delega è **prorogato di tre mesi**. Si intende in tal modo permettere al Governo di usufruire in ogni caso di un

adeguato periodo di tempo per l'eventuale recepimento nei decreti legislativi delle indicazioni emerse in sede parlamentare.

Per quanto riguarda i **principi di delega**, oltre ai principi e criteri direttivi generali di delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea, enunciati nel già ricordato articolo 32 della legge n. 234 del 2012, l'**articolo 12** della legge di delegazione europea 2021 reca i seguenti ulteriori **principi e criteri direttivi** ai quali il Governo è chiamato ad attenersi nell'esercizio della delega:

- prevedere l'operatività del requisito della **doppia punibilità**, subordinando il riconoscimento e l'esecuzione «alla condizione che i fatti che hanno dato luogo all'adozione dei provvedimenti di sequestro o confisca siano previsti come reato dalla legge italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica ad essi attribuita nell'ordinamento giuridico dello Stato di emissione». Sono espressamente fatte salve le previsioni del Regolamento che escludono la verifica in questione per alcuni reati (elencati dall'articolo 3 par. 1 del Regolamento) e quelle (contenute negli articoli 8, paragrafo 1, lettera *e*), e 19, paragrafo 1, lettera *f*) del Regolamento) che, in materia di reati tributari, doganali e valutari precludono il potere di rifiuto «a motivo del fatto che il diritto dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non prevede lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse e imposte, o di dogana e di cambio (**lettera a**));
- prevedere che ai certificati di sequestro o di confisca debba essere allegata una copia autentica del provvedimento di cui si richiede il riconoscimento e l'esecuzione, facendo salvo il potere dell'autorità di esecuzione di richiedere la trasmissione dell'originale, ove necessario ai fini della decisione (**lettera b**));
- individuare il Ministero della giustizia quale autorità centrale ai sensi dell'articolo 24, par. 2, del Regolamento, consentendo nel contempo la possibilità di trasmissione diretta dei certificati tra autorità di emissione e autorità di esecuzione. In quest'ultima ipotesi l'autorità giudiziaria nazionale deve informare, anche a fini statistici, il Ministero della giustizia dei provvedimenti di sequestro e di confisca ricevuti o trasmessi per l'esecuzione. Inoltre deve essere previsto l'inoltro di copia dei certificati al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, se essi si riferiscono ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater c.p.p., e al procuratore generale presso la corte di appello, se essi si riferiscono ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), c.p.p. (**lettera c**));
- prevedere la competenza del Ministro della giustizia anche per le richieste di rimborso, totale o parziale, degli importi versati dall'Italia - quale Stato di esecuzione - a titolo di risarcimento nei casi di cui

all'articolo 34 del Regolamento, destinandoli al Fondo unico giustizia (**lettera d**));

- definire le regole di competenza nelle ipotesi di concorso di provvedimenti di sequestro o confisca di cui all'articolo 26 del Regolamento (**lettera e**).

L'articolo 12 prevede poi, alla **lettera f**) del comma 2, specifici principi e criteri direttivi ai quali il Governo è chiamato ad attenersi nell'adeguare la normativa nazionale alle regole dettate dal Regolamento con riguardo al riconoscimento, all'esecuzione e alla trasmissione dei provvedimenti di sequestro.

Con particolare riguardo alla **procedura passiva** il legislatore delegato è tenuto a: individuare, quale «autorità di esecuzione» ai sensi dell'articolo 2, n. 9), del Regolamento, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del capoluogo del distretto, determinando i criteri di attribuzione della competenza territoriale; disciplinare la procedura di riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di sequestro e i relativi termini, prevedendo l'acquisizione del parere del PM e l'applicazione, nei limiti della compatibilità, delle disposizioni del codice di procedura penale in materia di esecuzione, di revoca e di impugnazione del decreto di sequestro preventivo; prevedere che dell'esecuzione del sequestro, delle istanze di revoca e della proposizione di atti di impugnazione l'autorità giudiziaria procedente dia tempestiva comunicazione all'autorità emittente e, quando il provvedimento di sequestro ha ad oggetto un bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale, altresì al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, con avviso della facoltà di presentare osservazioni e dei termini entro i quali può essere esercitata.

La **lettera g**) detta invece i criteri e principi di delega per la disciplina del riconoscimento, dell'esecuzione e della trasmissione dei provvedimenti di confisca. Con specifico riguardo alla **procedura passiva (nn. 1- 6)** si richiede al legislatore delegato di:

- individuare quale **autorità di esecuzione dei provvedimenti di confisca la corte di appello** (conformemente a quanto già previsto dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 137 del 2015), determinandone la competenza territoriale secondo criteri omogenei a quelli individuati con riguardo alla procedura passiva dei provvedimenti di confisca (*si veda la lettera f*);
- disciplinare la procedura di riconoscimento, prevedendo, da un lato, che la corte di appello disponga il rinvio del riconoscimento e dell'esecuzione del provvedimento di confisca con decreto motivato adottato senza formalità, dall'altro che ad essa partecipino anche l'autorità di emissione, coloro che - sulla base degli atti - risultino essere titolari di diritti reali sul bene oggetto della confisca e, quando il provvedimento di confisca abbia ad oggetto un bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale, il Ministero della cultura;

- prevedere, quale rimedio contro la decisione sul riconoscimento del provvedimento di confisca, il **ricorso per cassazione**, limitandone i motivi alle sole ipotesi di violazione di legge e dettando, ove necessario, specifiche norme per la trattazione;
- prevedere, infine, che all'esecuzione della sentenza (possibile solo dopo che essa sia divenuta irrevocabile) e alla destinazione dei beni confiscati, si applichino – nei limiti della compatibilità – le disposizioni del decreto legislativo n. 137 del 2015 (*Attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca*).

Relativamente alla **procedura attiva (nn. 7 e 8)**, il Governo è chiamato, da un lato, ad individuare quale autorità di emissione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, numero 8), del Regolamento, il PM presso il giudice dell'esecuzione ovvero presso il giudice che ha emesso il provvedimento di confisca nei casi di procedimenti per l'applicazione delle misure di prevenzione patrimoniali e, dall'altro, a predisporre un meccanismo volto ad assicurare l'esecuzione delle confische ordinate con sentenze emesse all'esito di processi celebrati in assenza, ovvero disposte dal giudice dell'esecuzione a seguito di sentenze emesse all'esito di processi celebrati in assenza quando non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 19, par. 1, lett. g) del Regolamento.

L'articolo 12, infine, riconosce al Governo nell'esercizio della delega la possibilità di:

- adottare eventuali interventi di armonizzazione delle disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 35 del 2016 e n. 137 del 2015 (da realizzarsi, ove opportuno, anche «accorpendo la complessiva disciplina in un testo normativo unitario» (**lettera h**);
- apportare le necessarie modifiche agli articoli 419 (Atti introduttivi), 429 (Decreto che dispone il giudizio) e 552 (Decreto di citazione a giudizio) c.p.p. - si tratta dei provvedimenti di instaurazione della fase processuale, come ricorda la relazione illustrativa - sì da consentire all'imputato, conformemente a quanto richiesto al punto *i*) del paragrafo 1 dell'articolo 19 del Regolamento (si veda *supra*) di essere «informato in tempo utile del fatto che [il] provvedimento di confisca poteva essere emesso in caso di sua mancata comparizione in giudizio» (**lettera i**).
- prevedere ogni ulteriore opportuna modifica alle norme dell'ordinamento interno al fine di dare piena attuazione alle previsioni del Regolamento, con particolare riguardo alle disposizioni non direttamente applicabili ed abrogare espressamente le norme interne che risultino incompatibili con quelle del Regolamento (**lettera l**).

Lo schema di decreto

Lo schema di decreto legislativo in esame consta di otto articoli, ripartiti in tre Capi.

È opportuno rammentare che, in attesa della normativa di adeguamento al Regolamento, il Ministero della giustizia ha emanato il **18 febbraio 2021**, una [circolare](#), con la quale, in considerazione dell'applicazione diretta del Regolamento, ha proposto di far riferimento per gli aspetti procedurali interni non compiutamente disciplinati dal Regolamento alle disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 35 del 2016 e n. 137 del 2015 "in quanto compatibili". Secondo il Ministero le norme regolamentari avrebbero soltanto "sostituito" e non abrogato le previgenti disposizioni, così da consentire l'innesto delle nuove norme nel quadro normativo già esistente. Tale linea interpretativa è stata evidentemente confermata anche dallo schema in esame.

Il **Capo I** contiene le disposizioni strettamente necessarie all'adeguamento del diritto nazionale al Regolamento (UE) 2018/1805 (articoli 1-4).

Le disposizioni generali

Più nel dettaglio l'**articolo 1** reca **disposizioni generali**. Il **comma 1** dell'articolo 1 definisce l'ambito di **applicazione** della introducenda normativa, riferibile ai «rapporti con gli Stati membri vincolati dal Regolamento (UE) 2018/1805 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018». Per quanto non espressamente previsto, trovano applicazione - nei limiti della compatibilità - le disposizioni del codice di procedura penale e delle leggi complementari.

Il **comma 2**, in attuazione del criterio di delega di cui **alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 12 della legge di delegazione 2021**, prevede che il riconoscimento e l'esecuzione sono subordinati alla condizione che i fatti che hanno dato luogo all'adozione dei provvedimenti di sequestro o confisca siano previsti come reato dalla legge italiana, indipendentemente dagli elementi costitutivi o dalla qualifica ad essi attribuita nell'ordinamento giuridico dello Stato di emissione. Viene quindi, in linea generale, stabilita l'operatività della **doppia punibilità**. Sono nel contempo, espressamente fatte salve le previsioni del Regolamento che escludono la verifica in questione per alcuni reati (elencati dall'articolo 3 par. 1 del Regolamento) e quelle (contenute negli articoli 8, paragrafo 1, lettera *e*), e 19, paragrafo 1, lettera *f*) del Regolamento) che, in materia di reati tributari, doganali e valutari precludono il potere di rifiuto «a motivo del fatto che il diritto dello Stato di esecuzione non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte o non prevede lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse e imposte, o di dogana e di cambio.

L'**articolo 3 del Regolamento** prevede trentadue fattispecie di reato (Tra i reati, si segnalano: terrorismo; partecipazione ad un'organizzazione criminale; pedopornografia; traffico illecito di armi e sostanze stupefacenti; corruzione; frode; riciclaggio;

favoreggiamento dell'ingresso e soggiorno illegali; criminalità informatica ed ambientale; omicidio volontario; traffico illecito di organi e tessuti umani), punite con pena detentiva della durata massima non inferiore a tre anni, in presenza delle quali **viene meno il classico requisito della doppia incriminabilità dei fatti**. La lista dei reati è la stessa prevista in altri strumenti in materia di mutuo riconoscimento, cui si aggiunge il reato previsto al punto (y) della lista, incluso in seguito alla introduzione di norme minime comuni per la lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento *non-cash*.

Al **comma 3**, in attuazione **del criterio di delega di cui alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 12 della legge di delegazione 2021**, si prevede che ai certificati di sequestro o di confisca debba essere allegata una **copia autentica del provvedimento** di cui si richiede il riconoscimento e l'esecuzione, facendo salvo il potere dell'autorità di esecuzione di richiedere la trasmissione dell'originale, ove necessario ai fini della decisione.

In proposito nella relazione illustrativa si evidenzia come tale previsione non incida sulla regola generale, di cui all'articolo 4, paragrafo 1, del Regolamento, secondo cui la trasmissione del certificato può essere effettuata «con qualsiasi mezzo che consenta di conservare una traccia scritta in condizioni che permettano all'autorità di esecuzione di stabilire l'autenticità del certificato di congelamento».

I commi da 4 a 6, in esecuzione delle precise indicazioni contenute - rispettivamente - **nei principi di delega di cui alle lettere c), d) ed l)** del comma 2 dell'articolo 12 della legge di delegazione europea 2021 - definiscono ruolo e compiti del Ministero della giustizia nelle procedure in oggetto.

Il **comma 4**, nel mantenere ferma la possibilità di trasmissione diretta dei certificati tra autorità di emissione e autorità di esecuzione, attribuisce al Ministero della giustizia il ruolo di autorità centrale ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 2, del Regolamento.

L'articolo 24, par. 2 del Regolamento ha riconosciuto a ciascuno Stato membro la possibilità di designare - informandone la Commissione - una o più autorità centrali quali responsabili della trasmissione e della ricezione amministrativa dei certificati di congelamento e di confisca e dell'assistenza da fornire alle sue autorità competenti. L'Italia ha indicato il Ministero della Giustizia - Direzione Generale degli Affari Internazionali e della Cooperazione Giudiziaria - Ufficio I (Cooperazione Giudiziaria Internazionale) quale autorità centrale responsabile per la ricezione e trasmissione amministrativa dei certificati di congelamento e confisca e per la relativa corrispondenza, nonché per l'assistenza da fornire alle autorità giudiziarie nazionali. Avendo quindi l'Italia indicato il **Ministero della Giustizia** quale **autorità centrale** ai sensi dell'art. 24 par. 2, attualmente è al Ministero che le autorità emittenti degli altri Stati membri devono trasmettere i certificati per il successivo inoltro alle competenti autorità giudiziarie italiane; nelle procedure attive le nostre autorità giudiziarie competenti per l'emissione devono trasmettere il certificato attraverso il Ministero della Giustizia che svolgerà, nelle procedure di cooperazione disciplinate dal Regolamento, il

medesimo ruolo amministrativo e di assistenza che svolge per l'esecuzione dei mandati di arresto europei ai sensi della decisione quadro 2002/584/GAI.

Sempre il comma 4 prevede che l'autorità giudiziaria nazionale, nei casi di trasmissione diretta, debba informare - a fini statistici - il Ministero della giustizia dei provvedimenti di sequestro e di confisca ricevuti o trasmessi per l'esecuzione e che, in ogni caso, sia tenuta a inoltrare copia dei medesimi certificati al Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, se essi si riferiscono ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater* c.p.p., e al procuratore generale presso la corte di appello, se essi si riferiscono ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), c.p.p..

Il **comma 5** individua nel Ministro della giustizia l'autorità competente a richiedere allo Stato di emissione il rimborso, totale o parziale, degli importi versati dallo Stato italiano a titolo di risarcimento nei casi di cui all'articolo 34 del Regolamento, prevedendo la **destinazione degli importi** ricevuti al **Fondo unico giustizia** (previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato).

Ai sensi dell'art. 34 del Regolamento se lo Stato di esecuzione è responsabile, ai sensi del proprio diritto, del danno subito dal soggetto colpito che risulti dall'esecuzione del provvedimento di congelamento o di confisca trasmessigli lo Stato di emissione è tenuto a rimborsare allo Stato di esecuzione i risarcimenti versati al soggetto colpito. Tuttavia, se lo Stato di emissione può dimostrare allo Stato di esecuzione che il danno, o parte di esso, era dovuto esclusivamente alla condotta dello Stato di esecuzione, lo Stato di emissione e lo Stato di esecuzione concordano tra loro l'importo da rimborsare. E' in ogni caso fatto salvo il diritto nazionale degli Stati membri relativamente ad azioni di risarcimento danni promosse da persone fisiche o giuridiche.

Con riguardo al comma 5, la relazione tecnica evidenzia che essendo la procedura finanziaria gestita nell'ambito delle risorse FUG, le somme anticipate dallo Stato italiano a titolo di restituzione ed eventuale risarcimento ai soggetti lesi, nella veste di Stato di esecuzione, sono rimborsate dallo Stato di emissione mediante versamento intestato al FUG, in maniera tale che l'afflusso al Fondo unico giustizia, permetta di compensare le anticipazioni sopraindicate.

Ai sensi del **comma 6**, infine, il Ministero della giustizia ha il compito di provvedere alla raccolta, alla conservazione e alla trasmissione alla Commissione europea dei dati statistici di cui all'articolo 35 del Regolamento.

Le regole sul riconoscimento, l'esecuzione e la trasmissione dei provvedimenti di sequestro

L'articolo 2, in attuazione dei criteri di delega dettati dalle lettere e), ed f) del comma 2 dell'articolo 12 della legge di delegazione europea 2021, detta

specifiche regole sul riconoscimento, l'esecuzione e la trasmissione dei provvedimenti di **sequestro**.

Il **comma 1** dell'articolo 2 - con riguardo alla **procedura passiva** -individua **quale autorità di esecuzione** dei provvedimenti di sequestro ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, numero 9), del Regolamento (in conformità alla **lettera f), n. 1 del comma 2 dell'articolo 12** della legge di delegazione 2021) il **giudice per le indagini preliminari** presso il tribunale del capoluogo del distretto del luogo dove si trova il bene e quando si tratta di un credito del luogo dove si trova il debitore. Quando tali luoghi non siano noti, la competenza è attribuita al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del capoluogo del distretto dove la persona nei cui confronti è stato emesso il provvedimento di sequestro risiede o, nel caso di persona giuridica, dove ha la sede sociale. Laddove il provvedimento di sequestro riguardi beni situati in distretti diversi o crediti esigibili presso debitori situati in distretti diversi, si prevede che venga individuato come competente il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del capoluogo del distretto dove si trovi il maggior numero di beni o di debitori ovvero, a parità di numero, del distretto dove si trovi il bene di maggior valore o il debitore della somma più elevata.

In proposito la relazione illustrativa evidenzia come tale disciplina si discosti sotto vari profili da quella dettata dal decreto legislativo n. 35 del 2016 di implementazione della [Decisione quadro 2003/577/GAI](#), relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio.

Quest'ultimo, applicabile anche ai sequestri probatori, assegna infatti al procuratore della Repubblica "circondariale" la competenza a ricevere il provvedimento di blocco o di sequestro oggetto della procedura di riconoscimento, prevedendo peraltro che, nell'ipotesi in cui esso sia emesso a fini di confisca, il pubblico ministero presenti le proprie richieste al giudice per le indagini preliminari (articoli 4 e 5, comma 2). "In considerazione, da un lato, della circostanza che il Regolamento definisce l'autorità di esecuzione come l'autorità competente tanto al riconoscimento quanto all'esecuzione del provvedimento di sequestro, dall'altro della sopravvenuta applicabilità ai sequestri probatori della direttiva 2014/41/EU del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 relativa all'ordine europeo di indagine penale (con l'eccezione di Danimarca e Irlanda), già in sede di delega si è ritenuto di individuare l'autorità di esecuzione direttamente nel giudice delle indagini preliminari, pur prevedendosi ... la necessità di un preventivo parere dell'ufficio di procura". La entralizzazione della competenza a livello distrettuale inoltre, si sottolinea sempre nella relazione illustrativa, risponde ad esigenze di "funzionalità operativa, oltre che di ordine sistematico".

Il **comma 2** dell'articolo 2 prevede, in via **residuale**, la **competenza** del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Roma.

Il **comma 3** è volto a dare **attuazione al criterio di delega** di cui alla **lettera f), n. 2**, del comma 2 dell'articolo 12 della legge di delegazione europea 2021, (che impone al Governo di disciplinare la procedura di riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di sequestro e i relativi termini, prevedendo l'acquisizione del

parere del pubblico ministero e l'applicazione, nei limiti della compatibilità, delle disposizioni del codice di procedura penale in materia di esecuzione, di revoca e di impugnazione del decreto di sequestro preventivo). Si prevede così che sulla richiesta di riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di sequestro il giudice per le indagini preliminari decida con **decreto motivato**, solo dopo aver acquisito il **parere del pubblico ministero**, da esprimersi entro dieci giorni e, nel caso previsto dall'articolo 9, paragrafo 3, del Regolamento, entro ventiquattro ore. Decorsi tali termini, il giudice per le indagini preliminari provvederà, dunque, anche in assenza del parere del PM. E' stata altresì contemplata la possibilità che, prima di decidere, il giudice possa acquisire gli elementi conoscitivi eventualmente necessari anche a mezzo della polizia giudiziaria.

L'articolo 9, par.3, del Regolamento stabilisce che, qualora l'autorità di emissione abbia indicato nel certificato che è necessario il congelamento immediato in quanto sussistono motivi legittimi per ritenere che i beni in questione saranno a breve rimossi o distrutti, o in considerazione di eventuali esigenze investigative o procedurali nello Stato di emissione, l'autorità di esecuzione decide sul riconoscimento del provvedimento di congelamento entro 48 ore dalla ricezione. Nelle 48 ore successive all'adozione della decisione sul riconoscimento debbono essere adottate le misure concrete necessarie per eseguire il provvedimento. Peraltro, il paragrafo 5 della medesima disposizione stabilisce che, se in un caso specifico non è possibile rispettare i termini indicati, l'autorità di esecuzione ne debba immediatamente informare l'autorità di emissione con qualsiasi mezzo disponibile, indicando i motivi per cui non è stato possibile rispettare tali termini, e si consulti con essa sulla tempistica appropriata per eseguire il riconoscimento o l'esecuzione del provvedimento. Va in ogni caso ricordato che, ai sensi del successivo paragrafo 6, «[l]a scadenza dei termini di cui al paragrafo 3 non dispensa l'autorità di esecuzione dall'obbligo di adottare una decisione sul riconoscimento e sull'esecuzione del provvedimento di congelamento e di eseguire tale provvedimento senza indugio».

Il **comma 4** dell'articolo 2 dello schema, sempre in attuazione del **criterio di delega** di cui alla **lettera f), n. 2**, del comma 2 dell'articolo 12 della legge di delegazione europea 2021, prevede che **l'esecuzione, la revoca e l'impugnazione** di riconoscimento siano sottoposte alle ordinarie norme del codice di procedura penale in materia di sequestro preventivo, in quanto compatibili.

Con riguardo a tale comma nella relazione illustrativa si osserva come i provvedimenti di sequestro trasmessi per il riconoscimento e l'esecuzione in Italia possano corrispondere, in ambito nazionale, “ora al sequestro preventivo a fini di confisca (articolo 321, comma 2, cod. proc. pen.), ora all'analogo provvedimento cautelare previsto in funzione ‘conservativa’ (rispetto al soddisfacimento delle ragioni creditorie dei soggetti danneggiati dal reato o dell'Erario per le spese del procedimento)”. La scelta di sottoporre i vari provvedimenti ad un unico regime regolatorio, quello dettato per il sequestro preventivo, è quindi finalizzata ad evitare incertezze in fase applicativa.

Gli articoli 321-323 c.p.p. disciplinano l'istituto del **sequestro preventivo**. Il sequestro preventivo è una **misura cautelare reale** che viene disposta dall'autorità competente per tutelare la collettività dalle conseguenze dannose del reato o dalla commissione di altri reati.

Tale istituto segue normativamente quello del **sequestro conservativo** e si differenzia da questo per la funzione. Il sequestro conservativo infatti è uno strumento di tutela della garanzia patrimoniale dell'imputato o di chi è con lui responsabile. Il sequestro preventivo invece è volto:

- alla tutela della collettività;
- all'impedimento del verificarsi di ulteriori fattispecie di reato o del protrarsi degli effetti di quello commesso.

A differenza del sequestro conservativo inoltre il sequestro preventivo può essere disposto anche da soggetti diversi dal giudice. Si tratta in particolare del PM e degli ufficiali di polizia giudiziaria in casi di estrema urgenza.

Il **comma 5, dando esecuzione** allo specifico criterio di delega di cui alla **lettera f), n. 3**, del comma 2 dell'articolo 12 della legge di delegazione europea 2021, assicura l'informativa e l'interlocuzione dello Stato di emissione, prevedendo che dell'esecuzione del sequestro della proposizione di atti di impugnazione e di istanze di revoca l'autorità giudiziaria che procede dia tempestiva comunicazione all'autorità emittente, avvisandola della facoltà di presentare osservazioni e dei termini entro i quali detta facoltà può essere esercitata. Analoga comunicazione dovrà essere indirizzata al Ministero della cultura nel caso in cui il provvedimento di sequestro abbia ad oggetto un bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale.

Occorre ricordare che ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del Regolamento, i motivi di merito su cui si basa il provvedimento di congelamento o di confisca non possono essere contestati dinanzi a un organo giurisdizionale dello Stato di esecuzione.

Il **comma 6** dando esecuzione allo specifico criterio di delega di cui alla **lettera e)**, del comma 2 dell'articolo 12 della legge di delegazione europea 2021, disciplina le ipotesi di **concorso di provvedimenti**, di cui all'articolo 26 del Regolamento, che si verificano quando l'autorità di esecuzione riceve due o più provvedimenti di sequestro o di confisca dello stesso bene specifico, ovvero emessi da diversi Stati membri contro un medesimo soggetto che non disponga nello Stato di esecuzione di beni sufficienti.

L'art. 26 del Regolamento prevede una specifica tipologia di situazioni di conflitto con riguardo alle ipotesi di **concorso di due o più provvedimenti di congelamento o confisca**.

In particolare, il par. 1 dell'art. 26 prevede due differenti ipotesi di concorso di provvedimenti:

- il caso in cui l'autorità di esecuzione riceva due o più provvedimenti di congelamento o di confisca emessi da diversi Stati membri contro lo stesso soggetto e tale soggetto non disponga nello Stato di esecuzione di beni sufficienti per ottemperare a tutti i provvedimenti;

- il caso in cui l'autorità di esecuzione riceva due o più provvedimenti di congelamento o provvedimenti di confisca dello stesso bene specifico.

In entrambi i casi sopraindicati, l'autorità di esecuzione decide quale dei provvedimenti eseguire conformemente al diritto dello Stato di esecuzione, fatta salva la possibilità di rinvio dell'esecuzione di un provvedimento di confisca. I parametri sulla scorta dei quali l'autorità di esecuzione deve prendere tale decisione sono indicati dal par. 2 dell'art. 26, il quale – conformemente al *favor* per i diritti delle vittime che informa il Regolamento, in relazione, in particolare, alla destinazione dei beni sottoposti a congelamento o confisca (si veda anche, al riguardo, il *considerando n. 45*) – prevede espressamente che l'autorità *de qua*, ove possibile, dia priorità agli interessi delle vittime; ancora, con una elencazione non tassativa, tale paragrafo evidenzia la necessità di valutare anche l'eventuale presenza di beni già sottoposti a congelamento, le date dei rispettivi provvedimenti e le date di trasmissione degli stessi, nonché la gravità e il luogo di commissione del reato in questione e, poi, richiama, in generale, l'utilità, all'uopo, di ogni altra circostanza da ritenersi pertinente.

Lo schema prevede quindi che, quando i provvedimenti di sequestro sono stati riconosciuti da giudici per le indagini preliminari di distretti diversi, competente a individuare il provvedimento di sequestro da eseguire è il giudice che per primo ha ricevuto il certificato di congelamento. Se i certificati di congelamento sono stati emessi in pari data, si ha riguardo, nell'ordine, al certificato di congelamento relativo al provvedimento di sequestro emesso con data più risalente, al decreto di riconoscimento che ha ad oggetto il maggior numero di beni ovvero a quello emesso in data anteriore.

In proposito nella relazione illustrativa si osserva come tale disciplina, da integrarsi con i criteri di scelta indicati al paragrafo 2 dell'articolo 26 del Regolamento (anche *in parte qua* direttamente applicabile), sia completata da quella dettata dal successivo articolo 3, comma 7, che regola i casi in cui risultino eseguibili anche uno o più provvedimenti di confisca.

Il **comma 7**, infine, determina **l'autorità di emissione** ai sensi dell'articolo 2, par. 1, n. 8), del Regolamento, individuandola - conformemente al **criterio di delega di cui alla lettera f), n. 4** del comma 2 dell'articolo 12 della legge di delegazione europea 2021, nella medesima autorità giudiziaria che ha adottato il provvedimento di sequestro.

Il criterio di delega richiamato – è appena il caso di rammentare - relativamente alla **procedura passiva** impone al Governo di individuare quale autorità di emissione la medesima autorità giudiziaria che ha adottato il provvedimento di sequestro.

Le regole sul riconoscimento, l'esecuzione e la trasmissione dei provvedimenti di confisca

L'**articolo 3** implementa la **procedura di reciproco riconoscimento** da parte degli Stati membri UE dei **provvedimenti di confisca**, disciplinando la loro

trasmissione per l'esecuzione, a condizione che il fatto da cui scaturisca l'emissione del provvedimento sia previsto come reato dalla legge italiana, elemento essenziale anche per il riconoscimento del provvedimento di congelamento dei suddetti beni.

Più nel dettaglio i **comma 1 e 2** dell'articolo 3, in conformità alla **lettera g), n. 1** del comma 2 dell'articolo 12 della legge di delegazione europea 2021, determinano l'autorità di esecuzione dei provvedimenti di confisca ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, numero 9), del Regolamento, confermando - in questo caso - l'individuazione della corte di appello (già prevista dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 137 del 2015 di attuazione della [Decisione quadro 2006/783/GAI](#)), ma riprendendo - quanto ai criteri di attribuzione della competenza territoriale - quanto previsto dall'art. 2 dello schema con riguardo alla procedura di reciproco riconoscimento dei provvedimenti di sequestro. Il comma 2, in particolare, prevede la residua competenza della Corte d'appello di Roma.

I commi 3 e 4 disciplinano il procedimento innanzi alla corte di appello, **in attuazione del criterio** di delega di cui alla **lettera g), nn. 2 e 3** del comma 2 dell'articolo 12 della legge di delegazione europea 2021.

Ai sensi del **comma 3**, nel caso in cui ricorra uno dei casi di **rinvio dell'esecuzione del provvedimento di confisca** di cui all'articolo 21 del Regolamento, la corte di appello provveda con decreto motivato adottato senza formalità.

Ai sensi dell'articolo 21 del Regolamento il rinvio del riconoscimento o dell'esecuzione del provvedimento di confisca è consentito: qualora l'esecuzione possa pregiudicare un'indagine penale in corso; qualora l'autorità di esecuzione ritenga, nel caso di un provvedimento di confisca concernente una somma di denaro, che vi sia il rischio che l'importo totale risultante dall'esecuzione del provvedimento di confisca in questione possa superare notevolmente l'importo ivi specificato a causa dell'esecuzione simultanea dello stesso in più di uno Stato membro; nei casi in cui il bene sia già oggetto di un procedimento di confisca in corso nello Stato di esecuzione; oppure nei casi in cui sia stato invocato un mezzo di impugnazione di cui all'articolo 33 del Regolamento.

Nei casi in cui non si debba disporre il rinvio, il **comma 4** prevede:

- ✓ che il presidente della corte di appello fissi per la decisione un'udienza in camera di consiglio non oltre venti giorni dalla ricezione del certificato e del provvedimento di confisca;
- ✓ che l'avviso della data di udienza sia comunicato al procuratore generale e all'autorità di emissione e notificato alla persona nei cui confronti il provvedimento di confisca è stato emesso, al suo difensore e a tutti coloro che, sulla base degli atti, risultino essere titolari di diritti reali sul bene oggetto della confisca. Quando il provvedimento di confisca ha ad oggetto un bene culturale appartenente al patrimonio

culturale nazionale, l'avviso è altresì da notificarsi al Ministero della cultura;

- ✓ che l'udienza si svolga con le forme previste dall'articolo 127 del c.p.p.(procedimento in camera di consiglio) e, infine,
- ✓ che la decisione sul riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento di confisca sia assunta dalla corte con sentenza depositata nei quindici giorni successivi all'udienza e, in ogni caso, non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione del certificato.

Occorre ricordare che l'articolo 20 del Regolamento detta una specifica disciplina dei termini per il riconoscimento e l'esecuzione dei provvedimenti di confisca.

Il **comma 5, in attuazione del criterio di delega di cui alla lettera g), n. 4** del comma 2 dell'articolo 12 della legge di delegazione europea 2021, prevede - per l'impugnazione della sentenza - l'esperibilità del **ricorso per cassazione**, limitato peraltro alla violazione di legge.

Come si rileva nella relazione illustrativa è comunque fatto salvo il principio dell'insindacabilità dei motivi di merito su cui si basa il provvedimento di confisca, previsto dall'articolo 33, paragrafo 2, del Regolamento.

Il ricorso deve essere presentato, a pena di inammissibilità, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito presso la cancelleria della corte di appello. Al fine di assicurare massima celerità anche alla fase di impugnazione, gli atti devono essere trasmessi dalla cancelleria della corte di appello alla Corte di cassazione nei cinque giorni successivi alla proposizione del ricorso.

Il procedimento si svolge nelle forme dell'udienza camerale non partecipata di cui all'articolo 611 c.p.p. e deve concludersi nei trenta giorni successivi alla ricezione degli atti. Un ulteriore termine acceleratorio (venti giorni) è previsto per la definizione dell'eventuale giudizio di rinvio.

Il **comma 6, in attuazione del criterio di delega di cui alla lettera g), n. 5**, prevede che solo dopo che è divenuta irrevocabile, la sentenza di riconoscimento del provvedimento di confisca può essere trasmessa al procuratore generale presso la corte d'appello, che ne curerà l'esecuzione nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 3 e 5, del decreto legislativo n. 137 del 2015.

L'art. 5 del decreto legislativo n. 137 del 2015 disciplina l'esecuzione delle decisioni di confisca emesse da altri Stati membri.

A fronte dell'esito positivo del riconoscimento, il comma 3 dell'art. 5 prevede che la confisca è eseguita secondo la legge italiana, con le seguenti modalità:

- ✓ sui beni mobili e sui crediti, secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso i terzi, in quanto applicabili;
- ✓ sui beni immobili o mobili registrati, con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici;
- ✓ sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, oltre che con le modalità previste per i singoli beni, con l'immissione in possesso dell'amministratore nominato dall'autorità giudiziaria che ha disposto la confisca o, in mancanza, nominato dalla Corte di appello, e con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l'impresa;
- ✓ sulle azioni e sulle quote sociali, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese;
- ✓ sugli strumenti finanziari dematerializzati, compresi i titoli di debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'art. 15, d.P.R. 30 dicembre 2003, n. 398 (T.U. delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico).

In sede di esecuzione, l'autorità incaricata procede all'apprensione materiale del bene avvalendosi, ove necessario, dell'ausilio della forza pubblica (comma 5).

Il **comma 7** completa la disciplina dei casi **concorso di provvedimenti** di cui all'articolo 26 del Regolamento (di cui alla **lettera e**) della delega), prevedendo:

- ✓ che, quando oltre a un provvedimento di sequestro è stato riconosciuto anche un provvedimento di confisca, deve essere eseguito, in ogni caso, quest'ultimo;
- ✓ che, quando concorrono uno o più provvedimenti di sequestro e più provvedimenti di confisca, ovvero più provvedimenti di confisca, la corte di appello competente a individuare il provvedimento di confisca da eseguire è determinata sulla base dei criteri di cui all'articolo 2, comma 6 (*vedi supra*).

Il **comma 8, dando attuazione al criterio** di delega di cui alla **lettera g), n. 6** del comma 2 dell'articolo 12 della legge di delegazione europea 2021, rinvia - quanto alla disciplina dei beni confiscati - alle disposizioni dell'articolo 14 del decreto legislativo n. 137 del 2015 (sono state mantenute ferme, ovviamente, le previsioni di cui all'articolo 30 del Regolamento).

L'art. 14 del d.lgs. 137 del 2015 prescrive che, salvo diverso accordo con lo Stato di emissione, le somme conseguite dallo Stato italiano quale Stato di esecuzione **affluiscono, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, al Fondo unico giustizia**, secondo i seguenti criteri:

- ✓ nei casi in cui l'esecuzione ha riguardato una somma pari o inferiore ad euro 10.000, per l'intero importo;
- ✓ nei casi in cui l'esecuzione ha riguardato una somma superiore a euro 10.000, per una misura pari al 50 per cento dell'importo ottenuto, con restituzione allo Stato di emissione del residuo.

Nei casi in cui l'esecuzione ha avuto ad oggetto **un bene diverso dal denaro** e il bene può essere venduto, le somme ricavate dalla vendita dei beni sono ripartite secondo i criteri appena citati.

Ai beni diversi dalle somme di denaro, che non possono essere venduti o trasferiti allo Stato di emissione, si applica la disciplina relativa alla destinazione dei beni oggetto di confisca: quando la confisca sia stata disposta ai sensi dell'art. 3 della decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, i beni sono trasferiti al patrimonio disponibile dello Stato e sono destinati all'Agenzia nazionale dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, secondo le disposizioni del Libro I, Titolo III, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

L'Italia, quale Stato di esecuzione, non è tenuta a vendere o restituire il bene specifico oggetto della decisione di confisca quando esso costituisce bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale.

Il Regolamento contiene una disciplina puntuale sulla destinazione dei beni confiscati. L'articolo 29 del Regolamento considera l'eventuale restituzione del bene alla vittima, in natura o in una somma equivalente, anche se a titolo di risarcimento del danno. Altrimenti lo Stato di esecuzione, ai sensi dell'articolo 30, provvede alla destinazione del bene confiscato.

Il **comma 9**, in esecuzione del criterio di cui alla **lettera g)**, **n. 7** della legge delega, individua **l'autorità di emissione per i provvedimenti di confisca** ai sensi dell'articolo 2, par. 1, n. 8), del Regolamento, riprendendo sostanzialmente le previsioni già contenute nell'articolo 10 del decreto legislativo n. 137. La competenza viene a ben vedere attribuita:

- per l'esecuzione dei provvedimenti di confisca emessi all'esito di procedimenti penali, al PM presso il giudice dell'esecuzione;
- per l'esecuzione delle misure di prevenzione patrimoniali previste dal cd. Codice antimafia (decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159), al PM presso il giudice che ha emesso il provvedimento di confisca.

I **commi 10 e 11**, infine, implementano la disciplina del **motivo rifiuto facoltativo** previsto dall'art. 19, par. 1, lett. g), del Regolamento in riferimento ai provvedimenti di confisca legati a una condanna definitiva» emessa all'esito di processi celebrati *in absentia*.

Nel dettaglio il **comma 10 – in attuazione del criterio** di cui alla **lett. g)**, **n. 8** della legge delega - prevede che quando la confisca è ordinata con una sentenza di condanna emessa all'esito di un processo in cui l'imputato non è comparso personalmente, se non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, lettera g), punti *i)* e *ii)* del Regolamento, il PM dispone la notifica della sentenza al condannato, informandolo delle condizioni e dei termini per chiedere la **rescissione del giudicato** ai sensi dell'articolo 629-*bis* c.p.p. e della possibilità che il nuovo giudizio comporti una diversa statuizione sulla confisca. Il PM emette il certificato di confisca quando l'interessato, ricevuta la notifica, dichiara espressamente di non opporsi alla confisca o non presenta richiesta di rescissione

nel termine di cui all'articolo 629-*bis*, comma 2, c.p.p., ovvero quando diviene irrevocabile l'ordinanza che dichiara inammissibile o rigetta la richiesta di rescissione. Su richiesta del PM, il giudice dell'esecuzione può disporre il sequestro preventivo dei beni oggetto di confisca.

Il criterio di delega di cui alla lett. g) n. 8, al quale il comma 10 dà attuazione, si correla al motivo rifiuto (facoltativo) previsto dall'articolo 19, paragrafo 1, lettera g), del Regolamento (e collegato al considerando n.32 in riferimento ai provvedimenti di confisca legati a una condanna definitiva» emessa all'esito di processi celebrati *in absentia*. Replicando un meccanismo normativo sostanzialmente corrispondente a quello già sperimentato con la decisione quadro 2009/299/GAI (con cui, come noto, sono state modificate i precedenti strumenti di Terzo pilastro in materia di mutuo riconoscimento), la disposizione prevede quale condizione ostativa alla (possibile) opposizione del motivo di rifiuto il fatto che il certificato di confisca «attesti, conformemente agli ulteriori requisiti procedurali definiti nel diritto dello Stato di emissione, che il soggetto interessato:

- i) è stato citato personalmente in tempo utile ed è quindi stato informato della data e del luogo fissati per il processo terminato con il provvedimento di confisca, o è stato di fatto informato ufficialmente con altri mezzi della data e del luogo fissati per il processo, in modo tale che si è stabilito inequivocabilmente che era al corrente del processo fissato, ed è stato informato in tempo utile del fatto che un tale provvedimento di confisca poteva essere emesso in caso di sua mancata comparizione in giudizio;
- ii) essendo al corrente del processo fissato, aveva conferito un mandato a un difensore, nominato personalmente o dallo Stato, per patrocinarlo in giudizio ed è stato effettivamente patrocinato in giudizio da tale difensore; oppure
- iii) dopo aver ricevuto la notifica del provvedimento di confisca ed essere stato espressamente informato del diritto a un nuovo processo o a un ricorso in appello cui egli avrebbe il diritto di partecipare e che consentirebbe di riesaminare il merito della causa, comprese nuove prove, e potrebbe condurre alla riforma dell'ordine di confisca originario, ha dichiarato espressamente di non opporsi al provvedimento di confisca; oppure non ha richiesto un nuovo processo o presentato ricorso in appello entro i termini stabiliti».

La rescissione del giudicato è un mezzo di impugnazione straordinario, introdotto nell'art. 629-*bis* c.p.p., dalla legge n.67 del 2014 nell'ambito della più ampia ridefinizione dell'assetto normativo del processo *in absentia*. La richiamata disposizione del codice è stata peraltro incisivamente modificata dall'art. 37 del decreto legislativo n. 150 del 2022 (c.d. Riforma Cartabia).

Poiché la confisca può essere disposta anche dal giudice dell'esecuzione (seppur solo nei casi in cui sia prevista come obbligatoria), il **comma 11** dell'articolo 3 dello schema estende anche a tale ipotesi la procedura testè descritta, prevedendo che, oltre alla sentenza, al condannato debba essere altresì notificata l'ordinanza che ordina la confisca.

Le modifiche al decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137, e al decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 35

Sempre **in attuazione del criterio** di cui alla **lett. g), n. 8** della legge delega **l'articolo 4**, attraverso modifiche ad alcune disposizioni del codice di rito, prevede l'integrazione del contenuto dei provvedimenti di instaurazione della fase processuale in modo da consentire all'imputato, conformemente a quanto richiesto al punto *i*) della lettera *g*), comma 1, dell'articolo 19 del Regolamento, di essere «informato in tempo utile del fatto che un tale provvedimento di confisca poteva essere emesso in caso di sua mancata comparizione in giudizio». Nello specifico la disposizione provvede all'adeguamento delle disposizioni codicistiche relative al contenuto dell'avviso per l'udienza preliminare (articolo 419, comma 1), del decreto che dispone il giudizio (articolo 429, comma 1, lettera *f*)) e del decreto di citazione diretta a giudizio (articolo 552, comma 1, lettera *d*)).

Per le novelle proposte dall'**articolo 4** si veda il seguente testo a fronte.

Codice di procedura penale	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 4 dell'A.G. n. 70
<p>Art. 419 (Atti introduttivi)</p> <p>1. Il giudice fa notificare all'imputato e alla persona offesa, della quale risulti agli atti l'identità e il domicilio, l'avviso del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza, con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero e con l'avvertimento all'imputato che, qualora non compaia, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater, 420-quinquies e 420-sexies.</p>	<p>Art. 419 (Atti introduttivi)</p> <p>1. Il giudice fa notificare all'imputato e alla persona offesa, della quale risulti agli atti l'identità e il domicilio, l'avviso del giorno, dell'ora e del luogo dell'udienza, con la richiesta di rinvio a giudizio formulata dal pubblico ministero e con l'avvertimento all'imputato che, qualora non compaia, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 420-bis, 420-ter, 420-quater, 420-quinquies e 420-sexies e potranno essere disposte, ove ne ricorrano le condizioni, le sanzioni e le misure, anche di confisca, previste dalla legge in relazione al reato per cui si procede.</p>
Commi 2-7. <i>Omissis</i>	
<p>Art. 429 (Decreto che dispone il giudizio)</p> <p>1. Il decreto che dispone il giudizio contiene:</p> <p>a) le generalità dell'imputato e le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre</p>	<p>Art. 429 (Decreto che dispone il giudizio)</p> <p>1. <i>Identico:</i></p> <p>a) <i>identica;</i></p>

Codice di procedura penale	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 4 dell'A.G. n. 70
parti private, con l'indicazione dei difensori;	
b) l'indicazione della persona offesa dal reato qualora risulti identificata;	b) <i>identica</i> ;
c) l'enunciazione, in forma chiara e precisa, del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;	c) <i>identica</i> ;
d) l'indicazione sommaria delle fonti di prova e dei fatti cui esse si riferiscono;	d) <i>identica</i> ;
d-bis) l'avviso all'imputato e alla persona offesa che hanno facoltà di accedere ai programmi di giustizia riparativa;	d-bis) <i>identica</i> ;
e) il dispositivo, con l'indicazione del giudice competente per il giudizio;	e) <i>identica</i> ;
f) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'udienza per la prosecuzione del processo davanti al giudice del dibattimento;	f) l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'udienza per la prosecuzione del processo davanti al giudice del dibattimento con l'avvertimento all'imputato che potranno essere disposte, ove ne ricorrano le condizioni, le sanzioni e le misure, anche di confisca, previste dalla legge in relazione al reato per cui si procede;
g) la data e la sottoscrizione del giudice e dell'ausiliario che l'assiste.	g) <i>identica</i> ;
Commi 2-3-bis. <i>Omissis</i>	
Art. 552	Art. 552
(Decreto di citazione a giudizio)	(Decreto di citazione a giudizio)
1. Il decreto di citazione a giudizio contiene:	1. <i>Identico</i> :
a) le generalità dell'imputato o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo nonché le generalità delle altre parti private, con l'indicazione dei difensori;	a) <i>identica</i> ;
b) l'indicazione della persona offesa, qualora risulti identificata;	b) <i>identica</i> ;
c) l'enunciazione del fatto, in forma chiara e precisa, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge;	c) <i>identica</i> ;
d) l'indicazione del giudice competente per	d) l'indicazione del giudice competente per

Codice di procedura penale	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 4 dell'A.G. n. 70
l'udienza di comparizione predibattimentale nonché del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza;	l'udienza di comparizione predibattimentale nonché del luogo, del giorno e dell'ora della comparizione, con l'avvertimento all'imputato che non comparendo sarà giudicato in assenza e potranno essere disposte, ove ne ricorrano le condizioni, le sanzioni e le misure, anche di confisca, previste dalla legge in relazione al reato per cui si procede;
e) l'avviso che l'imputato ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e che, in mancanza, sarà assistito dal difensore di ufficio;	e) <i>identica;</i>
f) l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato, entro il termine di cui all'articolo 554-ter, comma 2, può presentare le richieste previste dagli articoli 438 e 44, 444 e 464-bis ⁴ ovvero presentare domanda di oblazione;	f) <i>identica;</i>
g) l'avviso che il fascicolo relativo alle indagini preliminari è depositato nella cancelleria del giudice e che le parti e i loro difensori hanno facoltà di prenderne visione e di estrarne copia;	g) <i>identica;</i>
h) la data e la sottoscrizione del pubblico ministero e dell'ausiliario che lo assiste;	h) <i>identica;</i>
h-bis) l'avviso che l'imputato e la persona offesa hanno facoltà di accedere a un programma di giustizia riparativa.	h-bis) <i>identica;</i>
Commi 1-bis – 4. <i>Omissis</i>	

Le modifiche ai decreti legislativi n. 137 del 2015 e n. 35 del 2016

Il **Capo II** reca alcuni interventi diretti a uniformare alle nuove disposizioni quelle già contenute nei citati decreti n. 35 e n. 137 (**articoli 5 e 6**).

Al riguardo si ricorda che il criterio di delega contenuto nella **lettera h)**, stabilisce che si debba provvedere, ove necessario, a modificare o abrogare le disposizioni contenute nei citati decreti legislativi n. 137 del 2015 e n. 35 del 2016, al fine di armonizzarle con quelle introdotte in recepimento del Regolamento (UE) 2018/1805.

L'**articolo 5** propone modifiche al decreto legislativo n. 137 del 2015 recante "Attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca".

Con il [decreto legislativo n. 137 del 2015](#) l'Italia ha recepito la decisione quadro 2006/783/GAI, relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca. Il provvedimento individua il Ministro della giustizia come autorità competente per la trasmissione e la ricezione della decisione di confisca e per la ricezione delle informazioni. La confisca adottata in un altro Stato membro dovrà essere trasmessa, se la persona fisica o giuridica dispone di beni o di un reddito in Italia, alle autorità italiane. In modo analogo alla disciplina sul mandato di arresto europeo è esclusa la verifica della doppia incriminazione, ed è consentita l'esecuzione della confisca quando nello Stato di emissione è prevista una pena detentiva non inferiore nel massimo a tre anni per una numerosa serie di delitti, tra cui: associazione per delinquere; terrorismo; tratta di esseri umani; sfruttamento sessuale dei bambini e pornografia infantile; traffico di droga o di armi; corruzione; frode, compresa la frode che lede gli interessi finanziari delle Comunità europee; riciclaggio; criminalità ambientale; favoreggiamento dell'immigrazione clandestina; omicidio volontario o lesioni personali gravi; traffico illecito di organi e tessuti umani.

Il decreto detta poi la disciplina dell'esecuzione delle decisioni di confisca emesse dall'autorità giudiziaria italiana negli Stati membri.

Il decreto precisa i casi in cui la Corte di appello può rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione della decisione di confisca, chiarendo che, prima di rifiutare, deve consultare l'autorità di emissione, anche tramite la Rete giudiziaria europea o il Ministro della giustizia.

Il **comma 1, lettera a)**, reca novelle all'articolo 4 del decreto legislativo n. 137. Tale articolo 4 attribuisce la competenza per l'esecuzione della richiesta di riconoscimento alla Corte di appello del luogo in cui si trova il bene da confiscare o, se si tratta di una somma di denaro, quella del luogo in cui la persona dispone di beni o di reddito.

Con la **novella in esame**, si mantiene la competenza della Corte di appello del luogo in cui si trova un bene; si prevede, invece, nel caso di un "credito", la competenza della Corte d'appello del **luogo ove si trovi il debitore**. La disposizione introduce, quindi, una più articolata disciplina relativa ai casi di beni, oppure crediti esigibili presso debitori, **situati in distretti diversi**. In tali casi, la competenza è della Corte di appello del **distretto dove si trova il maggior numero di beni o di debitori**. A parità di numero, è competente la Corte d'appello del **distretto dove si trova il bene di maggior valore o il debitore della somma più elevata**.

Non è qui oggetto di modifica la previsione che attribuisce la competenza in oggetto alla Corte di appello di Roma quando sia impossibile attribuirlo secondo i criteri sopra indicati.

La **lettera b)** reca novelle all'articolo 5 del decreto legislativo n. 137, modificando così il **procedimento** per il riconoscimento e l'esecuzione della decisione di confisca.

Rispetto al testo vigente, è mantenuta la previsione che stabilisce lo svolgimento del procedimento in **camera di consiglio** (secondo le forme previste dall'art. 127 c.p.p.) quando non si rientri nei casi di rinvio dell'esecuzione, disciplinati dall'art. 7 (non modificato) del decreto legislativo n. 137. È altresì mantenuto un obbligo di notifica al ministero competente (quindi al Ministero della cultura, secondo la vigente denominazione) quando il procedimento riguardi un bene culturale.

La **novella in esame** detta le modalità del **procedimento**. Si prevede che il presidente della Corte di appello fissi la data dell'udienza in camera di consiglio per la decisione **non oltre venti giorni** dalla ricezione del certificato e del provvedimento di confisca. L'avviso della data di udienza è comunicato al procuratore generale e all'autorità di emissione ed è notificato alla persona nei cui confronti il provvedimento di confisca è stato emesso, al suo difensore e a coloro che, sulla base degli atti, risultano essere titolari di diritti reali sul bene oggetto della confisca.

Il nuovo testo fissa in **quindici giorni** dall'udienza il termine per il **deposito della sentenza** della Corte d'appello. Comunque la data del deposito non deve superare il termine di **quarantacinque giorni dalla ricezione** della decisione di confisca e del certificato ad essa relativo.

La sentenza "**irrevocabile**" (come specificato dalla **novella in esame**) di riconoscimento del provvedimento di confisca è immediatamente trasmessa per l'esecuzione al procuratore generale presso la Corte d'appello.

È introdotto, inoltre, un nuovo comma 1-*bis* inerente al **ricorso per cassazione per violazione di legge**.

A tale riguardo occorre segnalare che la **lettera c)** propone l'**abrogazione dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 137, dedicato al ricorso per Cassazione**. Tale disciplina risulta quindi sostituita da quella contenuta nel comma 1-*bis*.

Il ricorso per Cassazione deve essere presentato, a pena di **inammissibilità**, presso la cancelleria della Corte d'appello, **entro dieci giorni** dalla comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito.

Gli atti sono trasmessi alla Corte di cassazione entro **cinque giorni** dalla proposizione del ricorso.

La Corte di cassazione decide in camera di consiglio entro i successivi **trenta giorni**, secondo le forme previste dall'art. 611 c.p.p. (camera di consiglio) e copia del provvedimento è trasmesso al Ministero della giustizia.

In caso di **annullamento con rinvio**, la Corte di appello decide **entro venti giorni** dalla ricezione degli atti, informando senza indugio della decisione l'autorità competente dello Stato di emissione.

Rispetto alla disciplina vigente, si segnala che l'articolo 8, di cui si propone l'abrogazione, stabilisce che la Corte di cassazione decida in camera di consiglio, osservando quanto previsto dall'art. 127 c.p.p.

La **lettera d)** propone modifiche all'articolo 9 del decreto legislativo n. 137. La novella disciplina i casi di **concorso di decisioni** che riconoscono una decisione di confisca e un provvedimento di sequestro. Si prevede che venga eseguita la **confisca** ove l'interessato non abbia mezzi sufficienti per l'esecuzione di entrambe le decisioni. Quando si verifica il concorso tra più provvedimenti di sequestro e confisca, ovvero quando concorrono più provvedimenti di confisca, decide la Corte di appello, individuata secondo i criteri dettati dall'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo n. 137, come modificato dalla **lettera a)** della disposizione in esame. La disposizione in esame non modifica i parametri da considerare ai fini della decisione: gravità del reato, luogo di commissione del medesimo reato, date delle rispettive decisioni. Della decisione in merito alle questioni concorrenti si deve dare comunicazione, senza indugio, allo Stato di emissione.

Per le novelle proposte dall'**articolo 5** si veda il seguente testo a fronte.

Decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137	
<i>Attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca</i>	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 5 dell'A.G. n. 70
Art. 4 <i>(Garanzia giurisdizionale)</i>	Art. 4 <i>(Garanzia giurisdizionale)</i>
1. Sulla richiesta di esecuzione è competente a provvedere la Corte di appello del luogo dove si trova il bene o, qualora la decisione di confisca concerna una somma di denaro, quella del luogo dove la persona dispone di beni o di un reddito. Se tale luogo non è noto, è competente la Corte di appello del luogo dove la persona nei cui confronti è stata emessa la decisione di confisca risiede o, nel caso di persona giuridica, ove ha la propria sede sociale. Se più sono i beni, dislocati in più luoghi, si ha riferimento al luogo dove si trova il bene di maggior valore.	1. Sulla richiesta di esecuzione è competente a provvedere la corte di appello del luogo dove si trova il bene e, quando si tratta di un credito , del luogo dove si trova il debitore . Se i luoghi di cui al primo periodo non sono noti , è competente la corte di appello del luogo dove la persona nei cui confronti è stata emessa la decisione di confisca risiede o, nel caso di persona giuridica, dove ha la sede sociale. Quando la decisione di confisca riguarda beni situati in distretti diversi o crediti esigibili presso debitori situati in distretti diversi, è competente la corte di appello del distretto dove si trova il maggior numero di beni o di debitori ovvero, a parità di numero, del distretto dove si trova

Decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137 <i>Attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca</i>	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 5 dell'A.G. n. 70
	il bene di maggior valore o il debitore della somma più elevata.
2. Se la competenza non può essere determinata ai sensi del comma 1, è competente la Corte di appello di Roma.	2. <i>Identico.</i>
3. L'autorità giudiziaria, che rileva la propria incompetenza, trasmette senza ritardo gli atti alla Corte di appello territorialmente competente e ne informa senza indugio l'autorità di emissione e il Ministro della giustizia.	3. <i>Identico.</i>
Art. 5 <i>(Procedimento per il riconoscimento e l'esecuzione della decisione di confisca)</i>	Art. 5 <i>(Procedimento per il riconoscimento e l'esecuzione della decisione di confisca)</i>
1. Salvo quanto previsto dall'articolo 7, il procedimento davanti alla Corte di appello si svolge in camera di consiglio, nelle forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale. Quando la decisione di confisca ha ad oggetto un bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale, l'avviso della data di udienza è dato anche al Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.	1. Fuori dei casi di cui all'articolo 7, il presidente della corte di appello fissa la data dell'udienza in camera di consiglio per la decisione non oltre venti giorni dalla ricezione del certificato e del provvedimento di confisca. L'avviso della data di udienza è comunicato al procuratore generale e all'autorità di emissione ed è notificato alla persona nei cui confronti il provvedimento di confisca è stato emesso, al suo difensore e a coloro che, sulla base degli atti, risultano essere titolari di diritti reali sul bene oggetto della confisca. Quando il provvedimento di confisca ha ad oggetto un bene culturale appartenente al patrimonio culturale nazionale, l'avviso è altresì notificato al Ministero della cultura. Si osservano le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale. La corte di appello decide sulla richiesta di riconoscimento ed esecuzione con sentenza depositata nei quindici giorni successivi all'udienza e, in ogni caso, non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla ricezione della decisione di confisca e del certificato ad essa relativo.
	Comma 1-bis: VEDI INFRA, A FRONTE CON L'ART. 8

Decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137 <i>Attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca</i>	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 5 dell'A.G. n. 70
2. La sentenza di riconoscimento è trasmessa per l'esecuzione al procuratore generale.	2. La sentenza irrevocabile di riconoscimento del provvedimento di confisca è immediatamente trasmessa per l'esecuzione al procuratore generale presso la corte d'appello .
3. La confisca è eseguita secondo la legge italiana, con le seguenti modalità: a) sui beni mobili e sui crediti, secondo le forme prescritte dal codice di procedura civile per il pignoramento presso il debitore o presso i terzi, in quanto applicabili; b) sui beni immobili o mobili registrati, con la trascrizione del provvedimento presso i competenti uffici; c) sui beni aziendali organizzati per l'esercizio di un'impresa, oltre che con le modalità previste per i singoli beni, con l'immissione in possesso dell'amministratore nominato dall'autorità giudiziaria che ha disposto la confisca o, in mancanza, nominato dalla Corte di appello, e con l'iscrizione del provvedimento nel registro delle imprese presso il quale è iscritta l'impresa; d) sulle azioni e sulle quote sociali, con l'annotazione nei libri sociali e con l'iscrizione nel registro delle imprese; e) sugli strumenti finanziari dematerializzati, compresi i titoli di debito pubblico, con la registrazione nell'apposito conto tenuto dall'intermediario ai sensi dell'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di debito pubblico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398. Si applica l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 170, e successive modificazioni.	3. <i>Identico</i> .
4. Dell'avvenuta esecuzione è dato immediato avviso all'autorità di emissione.	4. <i>Identico</i> .
5. In sede di esecuzione l'autorità incaricata procede all'apprensione materiale del bene avvalendosi, ove necessario, dell'ausilio della	5. <i>Identico</i> .

Decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137 <i>Attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca</i>	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 5 dell'A.G. n. 70
forza pubblica.	
6. Se la decisione di confisca ha ad oggetto una somma di denaro, la Corte di appello, ove necessario, converte in euro l'importo da confiscare, applicando il tasso di cambio in vigore nel momento in cui la decisione di confisca è stata emessa.	6. <i>Identico.</i>
7. In caso di sopravvenuta carenza di esecutività della decisione di confisca, l'autorità giudiziaria cessa l'esecuzione, dandone comunicazione all'autorità di emissione e al Ministro della giustizia.	7. <i>Identico.</i>
8. L'autorità giudiziaria italiana informa senza indugio il Ministro della giustizia, che ne informa immediatamente lo Stato di emissione, di qualsiasi decisione o misura che faccia venire meno la decisione di confisca o la privi del suo carattere esecutivo, della esistenza di un rischio di un'esecuzione superiore all'importo massimo, della esecuzione parziale della decisione di confisca, dell'avvenuto pagamento di una somma di denaro da parte dell'interessato.	8. <i>Identico.</i>
9. Se l'esecuzione comporta spese da ritenersi ingenti o eccezionali, l'autorità giudiziaria ne richiede alla competente autorità dello Stato di emissione il riparto in misura congrua.	9. <i>Identico.</i>
Art. 8 <i>(Ricorso per cassazione)</i>	<i>Articolo abrogato</i>
1. Contro la sentenza emessa ai sensi dell'articolo 5 il procuratore generale presso la Corte di appello, la persona nei cui confronti è stata emessa la decisione di confisca, la persona alla quale le cose sono state confiscate e quella che avrebbe diritto alla loro restituzione e i loro difensori possono proporre ricorso per cassazione per violazione di legge, entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito. Dell'avvenuta proposizione del ricorso, che non può avere ad oggetto le ragioni poste a	Art. 5, co. 1-bis. Contro la sentenza di cui al comma 1 è ammesso ricorso per cassazione per violazione di legge. Il ricorso è presentato, a pena di inammissibilità, presso la cancelleria della corte di appello entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione dell'avviso di deposito. Entro i cinque giorni successivi alla proposizione del ricorso, la cancelleria della corte di appello trasmette gli atti alla Corte di cassazione che, nei trenta giorni successivi, decide in camera di consiglio con le forme previste dall'articolo

Decreto legislativo 7 agosto 2015, n. 137 <i>Attuazione della decisione quadro 2006/783/GAI relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento delle decisioni di confisca</i>	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 5 dell'A.G. n. 70
<p>fondamento della confisca, il Ministro della giustizia informa senza indugio l'autorità competente dello Stato di emissione.</p> <p>2. Il ricorso sospende l'esecuzione della sentenza.</p> <p>3. La Corte di cassazione decide entro trenta giorni dalla ricezione degli atti, osservando le forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale.</p> <p>4. Copia del provvedimento è trasmessa, anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia.</p> <p>5. In caso di annullamento, il giudice del rinvio decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti informandone senza indugio l'autorità competente dello Stato di emissione.</p>	<p>611 del codice di procedura penale. Copia del provvedimento è trasmessa al Ministero della giustizia. In caso di annullamento con rinvio, la corte di appello decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti, informando senza indugio della decisione l'autorità competente dello Stato di emissione.</p>
<p>Art. 9 <i>(Concorso di decisioni di confisca)</i></p>	<p>Art. 9 <i>(Concorso di decisioni)</i></p>
<p>1. Se più decisioni di confisca sono state riconosciute contro la stessa persona e per i medesimi beni e se questa non dispone di mezzi sufficienti per consentire l'esecuzione di tutte le decisioni, la Corte di appello decide quale, tra le più decisioni, debba essere eseguita tenuto conto della gravità del reato, del luogo di commissione del medesimo e delle date delle rispettive decisioni, dando comunicazione senza indugio della decisione allo Stato di emissione.</p>	<p>1. Quando sono stati riconosciuti una decisione di confisca e un provvedimento di sequestro contro la stessa persona e per i medesimi beni, se la persona non dispone di mezzi sufficienti per consentire l'esecuzione di entrambi, è eseguita la decisione di confisca. Quando concorrono uno o più provvedimenti di sequestro e più provvedimenti di confisca, ovvero quando concorrono più provvedimenti di confisca, la corte di appello competente a individuare il provvedimento di confisca da eseguire è determinata sulla base dei criteri di cui all'articolo 4, comma 1. La corte provvede tenuto conto della gravità del reato, del luogo di commissione del medesimo e delle date delle rispettive decisioni, dando comunicazione senza indugio della decisione allo Stato di emissione.</p>

L'**articolo 6** propone modifiche al decreto legislativo n. 35 del 2016 recante "Attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio".

Con il [decreto legislativo n. 35 del 2016](#) l'Italia ha recepito la decisione quadro 2003/577/GAI, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio. In sintesi, gli articoli da 3 a 10 (Capo I del Titolo II) riguardano la procedura di assistenza giudiziaria passiva, ossia le norme di recepimento interno della richiesta di riconoscimento ed esecuzione provenienti dall'autorità di altro Stato membro. Gli articoli 11 e 12 (Capo II del Titolo II) disciplinano la procedura di assistenza giudiziaria attiva, in cui è l'autorità giudiziaria italiana a formulare la richiesta di assistenza.

Il **comma 1, lettera a)**, interviene sull'articolo 1 del citato decreto legislativo n. 35, rubricato "Finalità", espungendo la porzione di testo che specifica che l'attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI incontra i limiti posti dai principi dell'ordinamento in tema di diritti fondamentali nonché in tema di diritti di libertà e di giusto processo.

Le **lettere b) e f)** modificano, rispettivamente, le rubriche dei Capi I e II, introducendo le diciture di "procedura attiva" e "procedura passiva" (*cf.* sopra la sintesi del decreto legislativo n. 35).

La **lettera c)** reca novella all'articolo 4 del decreto legislativo n. 35 intervenendo sull'individuazione della competenza del procuratore della Repubblica nella **ricezione del provvedimento di blocco o di sequestro dall'autorità dello Stato di emissione**. In particolare, con la novella in esame si specifica che il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto del luogo dove si trova il bene o, quando si tratta di un credito, del luogo dove si trova il debitore, riceve il provvedimento dall'autorità dello Stato di emissione. Nel testo vigente si fa riferimento al procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui territorio si trova il bene o la prova.

La **novella** disciplina quindi i casi in cui i suddetti **luoghi non siano noti**. In tal caso la disposizione, come modificata, attribuisce la competenza al procuratore della Repubblica del capoluogo del distretto del luogo dove la persona nei cui confronti è stato emesso il provvedimento di sequestro risiede o, nel caso di persona giuridica, dove ha la sede sociale.

Se i beni, o i debitori in caso di crediti esigibili, sono situati in **distretti diversi**, la novella attribuisce la competenza al procuratore della Repubblica del capoluogo del distretto del luogo dove si trova il maggior numero di beni o di debitori. A parità di numero, è competente il procuratore della Repubblica del capoluogo del distretto dove si trova il bene di maggior valore o il debitore della somma più elevata.

Nei casi in cui non **sia possibile determinare la competenza** con l'applicazione dei suddetti criteri, è competente il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

Contestualmente, si propone (**lettera d), n. 2**) l'abrogazione dal comma 4 dell'articolo 5 del medesimo decreto legislativo n. 35. Tale comma disciplina il caso di un provvedimento di blocco o di sequestro che abbia per oggetto beni o prove che si trovano in più circondari di tribunale. In tali casi, recita il comma 4 tuttora vigente, provvede il procuratore della Repubblica del luogo in cui si trova

il maggior numero di beni o prove ovvero, a parità di numero, l'autorità giudiziaria che per prima ha ricevuto il provvedimento di blocco o di sequestro. Ulteriori modifiche (all'art. 5, comma 3 e all'art. 11, comma 1) sono recate dalle **lettere d), n. 1 ed e)**, al fine di prevedere **la trasmissione di copia di taluni documenti al Ministero della giustizia a fini statistici** (cfr, infra, il testo a fronte).

Per le novelle proposte dall'**articolo 6** si veda il seguente testo a fronte.

Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 35 <i>Attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio</i>	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 6 dell'A.G. n. 70
Art. 1 <i>(Finalità)</i>	Art. 1 <i>(Finalità)</i>
1. Il presente decreto attua nell'ordinamento interno la decisione quadro 2003/577 GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro emessi a fini probatori o a fini di confisca, nei limiti in cui tali disposizioni non sono incompatibili con i principi dell'ordinamento costituzionale in tema di diritti fondamentali nonché in tema di diritti di libertà e di giusto processo.	1. Il presente decreto attua nell'ordinamento interno la decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio.
Capo I RICHIESTA DI RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI BLOCCO O DI SEQUESTRO	Capo I PROCEDURA PASSIVA DI RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI BLOCCO E DI SEQUESTRO
Art. 4 <i>(Ricezione del provvedimento di blocco o di sequestro dall'autorità dello Stato di emissione)</i>	Art. 4 <i>(Ricezione del provvedimento di blocco o di sequestro dall'autorità dello Stato di emissione)</i>
1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui territorio si trova il bene o la prova riceve il provvedimento di sequestro o di blocco dall'autorità dello Stato di emissione, unitamente al certificato previsto dall'articolo 12, comma 3, dall'autorità e alla richiesta di trasferimento o di confisca prevista dall'articolo 12, comma 2, ovvero alla richiesta di mantenimento del bene nel territorio dello Stato prevista dall'articolo 12, comma 3.	1. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto del luogo dove si trova il bene o, quando si tratta di un credito, del luogo dove si trova il debitore riceve il provvedimento di sequestro o di blocco dall'autorità dello Stato di emissione, unitamente al certificato previsto dall'articolo 12, comma 3, e alla richiesta di trasferimento o di confisca prevista dall'articolo 12, comma 2, ovvero alla richiesta

Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 35 <i>Attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio</i>	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 6 dell'A.G. n. 70
	di mantenimento del bene nel territorio dello Stato prevista dall'articolo 12, comma 3. Se i luoghi di cui al primo periodo non sono noti, è competente il procuratore della Repubblica del capoluogo del distretto del luogo dove la persona nei cui confronti è stato emesso il provvedimento di sequestro risiede o, nel caso di persona giuridica, dove ha la sede sociale. Quando il provvedimento di sequestro riguarda beni situati in distretti diversi o crediti esigibili presso debitori situati in distretti diversi, è competente il procuratore della Repubblica del capoluogo del distretto del luogo dove si trova il maggior numero di beni o di debitori ovvero, a parità di numero, del distretto dove si trova il bene di maggior valore o il debitore della somma più elevata. Se la competenza non può essere determinata ai sensi dei periodi precedenti, è competente il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma.
Art. 5 <i>(Autorità giudiziaria competente)</i>	Art. 5 <i>(Autorità giudiziaria competente)</i>
1. Il procuratore della Repubblica indicato nell'articolo 4, comma 1, provvede sulla richiesta di riconoscimento ed esecuzione del provvedimento di blocco o di sequestro emesso a fini probatori, secondo le disposizioni dell'articolo 6.	1. <i>Identico.</i>
2. Se il provvedimento di blocco o di sequestro è stato emesso a fini di confisca, il procuratore della Repubblica di cui al comma 1 presenta le proprie richieste al giudice per le indagini preliminari. Il giudice provvede secondo le disposizioni dell'articolo 6.	2. <i>Identico.</i>
3. Copia delle richieste è trasmessa senza ritardo al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo se esse si riferiscono ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del codice di procedura penale e al procuratore generale	3. Copia delle richieste è trasmessa senza ritardo, oltre che al Ministero della giustizia a fini statistici , al procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo se esse si riferiscono ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater del

Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 35 <i>Attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio</i>	
Testo vigente	Modificazioni apportate dall'art. 6 dell'A.G. n. 70
presso la corte di appello se esse si riferiscono ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale.	codice di procedura penale e al procuratore generale presso la corte di appello se esse si riferiscono ai procedimenti per i delitti di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale.
4. Quando il provvedimento di blocco o di sequestro ha per oggetto beni o prove che si trovano in più circondari di tribunale, provvede il procuratore della Repubblica del luogo in cui si trova il maggior numero di beni o prove ovvero, a parità di numero, l'autorità giudiziaria che per prima ha ricevuto il provvedimento di blocco o di sequestro.	<i>Abrogato</i>
5. Il procuratore della Repubblica che, ricevuto un provvedimento di blocco o di sequestro, ovvero una richiesta di provvedere al riconoscimento ed esecuzione del predetto provvedimento, rileva che esso deve essere eseguito da altro procuratore della Repubblica, ai sensi dei commi 1, 2 e 4, trasmette immediatamente gli atti al medesimo, dandone comunicazione all'autorità dello Stato di emissione.	<i>5. Identico.</i>
Art. 11 <i>(Casi di riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti di sequestro emessi dall'autorità giudiziaria italiana)</i>	Art. 11 <i>(Casi di riconoscimento ed esecuzione dei provvedimenti di sequestro emessi dall'autorità giudiziaria italiana)</i>
1. L'autorità giudiziaria italiana che, nel corso di un procedimento penale, ha emesso un provvedimento di sequestro probatorio o preventivo il cui oggetto si trova nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, può richiedere il riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento rivolgendosi direttamente all'autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione, nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 3 e con le modalità previste dall'articolo 12.	1. L'autorità giudiziaria italiana che, nel corso di un procedimento penale, ha emesso un provvedimento di sequestro probatorio o preventivo il cui oggetto si trova nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, può richiedere il riconoscimento e l'esecuzione del provvedimento rivolgendosi direttamente all'autorità giudiziaria competente dello Stato di esecuzione, nei casi e nei limiti stabiliti dall'articolo 3 e con le modalità previste dall'articolo 12. In tal caso, copia del certificato è trasmessa, a fini statistici, al Ministero della giustizia.
Capo II	Capo II

<p>Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 35 <i>Attuazione della decisione quadro 2003/577/GAI del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa all'esecuzione nell'Unione europea dei provvedimenti di blocco dei beni o di sequestro probatorio</i></p>	
<p>Testo vigente</p>	<p>Modificazioni apportate dall'art. 6 dell'A.G. n. 70</p>
<p>INIZIATIVA DI RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI BLOCCO O DI SEQUESTRO</p>	<p>PROCEDURA ATTIVA DI RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DEI PROVVEDIMENTI DI BLOCCO E DI SEQUESTRO</p>

Il **Capo III** reca infine **disposizioni finali e transitorie**.

Con l'**articolo 7** si prevede, in particolare, l'inapplicabilità delle norme del presente provvedimento ai procedimenti in cui, alla data di entrata in vigore dello stesso, le autorità nazionali di emissione e di esecuzione hanno già trasmesso o ricevuto le decisioni e i certificati di sequestro o di confisca (comma 1), nonché ai procedimenti in cui, alla data di entrata in vigore del presente decreto, gli avvisi di fissazione di udienza preliminare e i decreti che dispongono il giudizio o che citano l'imputato a giudizio sono stati già emessi (comma 2).

L'**articolo 8** reca infine **la clausola di invarianza finanziaria**.